

Modalità attuative della definizione agevolata della riscossione della tassa automobilistica - articolo 4 della legge regionale 04 agosto 2026, n.27

L'articolo 4 della legge regionale 04 agosto 2026, n.27 "Definizione agevolata della riscossione delle entrate proprie della Regione" prevede:

- 1. Per i tributi propri e per le entrate di natura patrimoniale della Regione siciliana si applica la definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e successive modificazioni e non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi, purché i versamenti e i relativi adempimenti tributari in tutto o in parte non adempiuti al 31 dicembre 2025 siano effettuati entro e non oltre il 31 ottobre 2026.*
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del presente articolo.*

Art.1 Ambito di applicazione

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

La regolarizzazione agevolata riguarda:

- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; i contribuenti, in relazione agli anni di imposta suddetti, prima di aderire alla regolarizzazione agevolata sono invitati a verificare autonomamente, collegandosi all'area riservata del sito di Agenzia Entrate Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it, che la propria posizione debitoria, relativamente alla tassa auto, sia già stata saldata ovvero che sia interessata da un piano di rateizzazione in corso di pagamento al fine di evitare la duplicazione dei pagamenti;
- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per l'anno di imposta 2025.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- periodi d'imposta con decorrenza dal 01 gennaio 2026;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione si sia già provveduto al pagamento all'Agente della Riscossione.

Art. 2 Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

Il termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 4 della L.R. 04 agosto 2026, n. 27, con le modalità di cui al successivo art. 3, è il 31 ottobre 2026.

Dopo la scadenza dei termini fissati non sarà più consentita l'adesione alla regolarizzazione agevolata e, pertanto, saranno inibiti i pagamenti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Modalità di regolarizzazione e di pagamento

Per il pagamento in misura agevolata della tassa automobilistica la Regione siciliana rende disponibile presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate un canale di pagamento dedicato alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 4 della L.R. 04 agosto 2026, n. 27.

Per aderire alla regolarizzazione agevolata il contribuente, senza necessità di istanza, dovrà effettuare il pagamento di quanto risulterà dal sistema di calcolo ACI dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale, esclusivamente presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare senza applicazione di interessi e sanzioni.

Le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate devono assicurare che la modalità di calcolo finalizzato al pagamento in misura agevolata avvenga esclusivamente con la codifica specifica dedicata al pagamento in misura agevolata e non per "dati dichiarati".

Il pagamento delle annualità già iscritte a ruolo deve corrispondere alla tassa dovuta, riportata in cartella al codice tributo 3V41 e, nella sezione contenzioso dell'archivio tributario. I pagamenti corrisposti in misura diversa non consentono l'automatico sgravio delle partite debitorie iscritte a ruolo.

Qualora il contribuente sia in possesso di documentazione attestante che la tassa sia dovuta in misura differente da quanto riportato in cartella, prima del pagamento in misura agevolata, dovrà rivolgersi alle Unità territoriali dell'ACI per l'aggiornamento della posizione tributaria e del calcolo del dovuto nel codice pratica in contenzioso.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli sopramenzionati.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

La ricevuta del pagamento, eseguito entro i termini presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate, attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento con le modalità del presente articolo di posizioni debitorie di tassa automobilistica, interessi e sanzioni degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 già iscritte a ruolo, la Regione provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate-Riscossione (ADER) il relativo scarico (sgavio).

Per quanto attiene all'anno di imposta 2024, poiché le procedure per l'iscrizione a ruolo, già avviate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 27/2026, non possono essere sospese, **si avvertono i contribuenti che il pagamento della tassa automobilistica 2024 in misura agevolata, pur attivando la procedura di sgravio, non esclude la notifica della cartella esattoriale relativa ai medesimi veicoli e, pertanto, il contribuente avrà cura di verificare autonomamente nell'area riservata del sito di Agenzia Entrate Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it, l'avvenuto sgravio della cartella.** Qualora lo sgravio della partita debitoria non risulti registrato, il contribuente è tenuto a rivolgersi agli sportelli delle Unità territoriali dell'ACI.

Art. 4 Attività dell'Agente della Riscossione

Non è sospesa l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché ogni altra attività dell'Agente della Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo.

Art. 5 Rateizzazioni in corso

In caso di rateizzazioni già concesse dall'Agente della Riscossione o in corso, laddove il contribuente intenda, comunque, aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento con la

modalità di cui all'art. 3, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo scarico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente della riscossione. Solo nel caso in cui la Regione riscontri che il contribuente abbia terminato il pagamento rateale ad ADER dell'intero importo si provvederà al rimborso del pagamento effettuato in misura agevolata.

Art. 6 Rapporti tributari non ancora esauriti

L'adesione al beneficio della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 04 agosto 2026, n. 27 per le posizioni relative ai rapporti tributari pendenti in giudizio, sarà considerata quale manifestazione di volontà di rinuncia al contenzioso in essere che la Regione Siciliana farà valere come cessazione della materia del contendere. Resta l'obbligo in capo al ricorrente di provvedere ai conseguenziali adempimenti nel portale della Giustizia Tributaria.

Art. 7 Rimborsi

L'adesione alla regolarizzazione agevolata non dà luogo al rimborso da parte della Regione dei pagamenti delle sanzioni ed interessi già corrisposti con il pagamento della tassa automobilistica degli anni di imposta dal 2016 al 2025 prima della emanazione delle presenti disposizioni attuative.

Si provvede al rimborso del pagamento effettuato in misura agevolata soltanto nel caso in cui la Regione riscontri che il contribuente abbia effettuato l'intero pagamento ad ADER della corrispondente partita iscritta a ruolo.

Art. 8 Sgravio dei ruoli a seguito dell'adesione alla misura agevolativa

Nel caso in cui il contribuente aderisce alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento, con la modalità di cui al presente art. 3, della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 già affidati all'Agente della Riscossione, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo scarico che non darà luogo al rimborso di quanto già riscosso dall'Agente della riscossione.

A tal fine ACI e Regione Siciliana collaboreranno al fine di effettuare entro dieci giorni lavorativi il scarico massivo delle partite dei ruoli, con la modalità di trasmissione dei flussi telematici ad ADER, a seguito dell'acquisizione settimanale dei pagamenti in misura agevolata.

Informazione e Assistenza

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste presso gli sportelli delle Unità territoriali dell'ACI.